

Regolamento di disciplina degli alunni

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.2 del 22/9/22

Aggiornamento collegio docenti 23 ottobre 2024

Le norme che regolano la vita interna dell'Istituto si ispirano ai principi democratici sanciti dalla Costituzione fanno riferimento diretto a quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, dal Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n.257, e sue modifiche e integrazioni.

E' coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Art.1 - Orario scolastico e ingresso a scuola.

Gli alunni devono rispettare il seguente orario:

LICEO

I ora	II ora	III ora	IV ora	V ora	VI ora
8:00-8:50	8:50-09:50	09:50 -10:50	10:50-11:50	11:50-12:40	12:40-13:30

ITT

I ora	II ora	III ora	IV ora	V ora	VI ora	VII ora
8:00-8:50	8:50-9:50	9:50-10:50	10:50-11:50	11:50-12:40	12:40-13:30	13:30-14:20

Gli studenti entreranno a scuola dopo il suono della prima campanella alle ore 7:55 (cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni) e si troveranno in aula entro l'orario di inizio delle lezioni fissato per le 08:00.

Gli studenti che arriveranno a scuola oltre le 08:10 , dovranno **NECESSARIAMENTE** entrare alla seconda ora. Si precisa che nei 10 minuti di tolleranza, l'eventuale ritardo sarà regolarmente annotato sul registro elettronico, da ora R.E., dal docente della 1^a ora.

In nessun caso gli alunni possono lasciare l'Istituto senza l'autorizzazione del Dirigente o di uno dei suoi Collaboratori.

Art.2 – Ritardi degli alunni

- Non sono consentiti ritardi abituali e immotivati.
- Si potrà entrare in classe oltre l'orario di inizio delle lezioni solo in casi eccezionali che possono giustificare il ritardo (straordinarie condizioni meteorologiche, blocchi stradali, scioperi ...).

In ogni caso:

- se il ritardo rientra nei 10 min, l'alunno potrà entrare in classe chiedendo il permesso direttamente al docente in classe alla 1^a ora che segnerà il ritardo sul R.E.ma nel contempo

si preoccuperà di togliere il flag perché il ritardo va segnalato alle famiglie ma non giustificato dalle stesse;

- se il ritardo supera i 10 min, l'alunno potrà entrare in classe al suono della campanella della 2^a ora e sarà ammesso dal docente che annoterà sul R.E.
- Al quinto ritardo o dopo il terzo ingresso alla seconda ora, a seguito di verifica del coordinatore di classe, i genitori dello studente saranno avvisati e dovranno giustificare, di persona, il ritardo del figlio.
- Il ritardo verrà annotato sempre sul R.E. di classe dal Docente in servizio che dovrà indicare l'ora di ingresso in modo puntuale.
- Al quinto ritardo e/o al terzo ingresso in seconda ora, il coordinatore di classe è tenuto ad avvisare i genitori dell'alunno.
- Gli studenti che raggiungono le sedi scolastiche con mezzi pubblici dovranno richiedere l'autorizzazione preventiva all'ingresso posticipato, che sarà rilasciata dalla D.S. previa verifica delle condizioni.

Art.3 - Uscite anticipate

Non sono ammesse uscite anticipate se non per gravi motivi.

Gli alunni minorenni non potranno uscire in anticipo se non prelevati da un genitore o da un parente da essi autorizzato e munito di documento.

I genitori degli studenti maggiorenni potranno esprimere la propria volontà con una richiesta scritta (da compilare negli uffici di segreteria) per consentire ai figli di fare domanda di uscita anticipata da scuola. Tale autorizzazione dei genitori solleva la scuola da tutte le responsabilità morali e legali per tutto ciò che dovesse accadere allo studente. Tuttavia la scuola informerà i genitori dopo tre richieste di uscita anticipata da parte dello studente.

Nel caso di assenza, non prevista il giorno precedente, del docente dell'ultima ora di lezione, qualora la scuola non riesca a garantire l'attività didattica e la vigilanza, la classe potrà uscire anticipatamente da scuola coerentemente con l'assenso espresso dai genitori che hanno manifestato tale intenzione rispondendo alla voce corrispondente sul modello d'iscrizione.

Se un alunno per motivi di salute o per motivi personali desidera lasciare la scuola in anticipo sull'orario, dovrà avvertire il docente presente in classe e recarsi presso un collaboratore del D.S. che provvederà ad avvertire un suo genitore; l'alunno potrà lasciare la scuola solo se prelevato da un genitore o da un parente da essi autorizzato e munito di documento, e comunque solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad uno dei collaboratori del D.S.

Dalla 2^a ora di lezione saranno eccezionalmente autorizzati gli ingressi solo previa richiesta dei genitori.

Art. 4 – Assenze

Visto il DPR 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia" che, in particolare relativamente alla valutazione della condotta e del computo delle assenze, dispone:

- Art. 4, comma 5
"Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico."

□ Art.14, comma 7

“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”

Vista la Circolare n. 20 del 4 marzo 2011 “Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado”

Visto altresì i Regolamento recanti le norme concernenti il riordino dei Licei e degli Istituti Tecnici e, in particolare, i Quadri Orari, si stabilisce che, ai fini della validità dell'anno scolastico, il limite massimo di ore di assenze concesse è fissato, per ogni classe dei vari Indirizzi attivati presso la scuola, secondo le seguenti tabelle:

ITI

Classi	Monte ore annuo complessivo obbligatorio da ordinamento	Calcolo	Numero minimo ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico	Numero ore assenze consentite
I anno	1089	$\frac{3}{4} \times 1089 = 816,75$	816	273
II III IV e V anno	1056	$\frac{3}{4} \times 1096 = 792,60$	792	264

Liceo Scientifico e liceo scienze applicate

Classi	Monte ore annuo complessivo obbligatorio da ordinamento	Calcolo	Numero minimo ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico	Numero ore assenze consentite
I e II anno	891	$\frac{3}{4} \times 891 = 668,25$	668	223
III IV e V anno	990	$\frac{3}{4} \times 990 = 742,50$	743	247

Sono calcolate come ore di assenza:

- ingressi dalla seconda ora di lezione in poi (tranne quelle causate da difficoltà nei trasporti con mezzi pubblici documentabili o gravi motivi familiari documentabili);
- uscite in anticipo (tranne per impegni sportivi a livello agonistico richieste e certificate dall'Associazione di appartenenza riconosciuta dal CONI e autorizzate da un genitore);
- assenze saltuarie per malattia;
- assenze per generici motivi familiari;
- astensione dalle lezioni immotivate, anche di massa.

Non sono calcolate come ore di assenza e verranno considerate come attività "fuori classe" sul R.E.:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (gare/campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF, visite e viaggi di istruzione ...);
- ore di ingresso posticipate e/o ore di uscita anticipate disposte per motivi contingenti dal D.S. o dai suoi collaboratori (sciopero deimezzipubblici, assenza/sciopero del personale docente e/o ATA, evacuazione dell'istituto, eventi straordinari...);
- a partecipazione ad attività di orientamento;
- la partecipazione a stage, tirocini aziendali organizzati dalla scuola;
- la partecipazione ad esami di Certificazione esterna o a concorsi (ad es. certificazioni di lingua straniera, ECDL, patentino, esame di guida ...) giustificate dall'Ente;
- per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta alla disabilità.

Sulla base di quanto disposto dal citato art. 14, comma 7, vengono considerate assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

- assenza per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con Certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico del SSN);
- assenze continuative o ricorrenti per gravi motivi di salute certificate dal medico curante e che impediscono la frequenza;
- assenze per terapie e/o cure programmate documentate da Certificazione medica;
- assenze per donazioni di sangue;
- assenze continuative dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
- assenze per impegni artistici certificati da enti pubblici;
- assenze per impegni sportivi a livello agonistico degli studenti-atleti di alto livello;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

In caso di controversie, spetta al D.S. o ad un suo collaboratore valutare di volta in volta la gravità, l'eccezionalità, l'imprevedibilità dell'evento. Successivamente spetta al Consiglio di Classe verificare se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur entrando nelle deroghe, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Il mancato conseguimento della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, tenuto

conto delle deroghe riconosciute, comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Le disposizioni del presente Art.5 del Regolamento di disciplina verranno comunicate alle famiglie con le seguenti modalità:

- comunicazione all'Albo della scuola;
- circolare Informativa;
- pubblicizzazione sul sito della scuola;
- informazione dettagliata ai genitori del monte ore delle assenze effettuate dal proprio figlio durante gli incontri scuola / famiglia in occasione della valutazioni periodiche, al fine di permettere loro di avere una aggiornata conoscenza della quantità oraria delle ore accumulate e permettere di prendere i conseguenti provvedimenti.

Art. 5 – Giustifiche

- Le assenze degli alunni dovranno essere giustificate dai genitori sul R.E. utilizzando la password rilasciata dalla scuola. L'assenza deve essere giustificata entro e non oltre il terzo giorno successivo a quello di ripresa della frequenza.
- A seguito della legge regionale n. 53 del 29 luglio 2024 - art. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11) l'art. n. 10 bis di questa legge, avente ad oggetto "Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico", ha abolito in Campania l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, salvo quanto previsto da eventuali provvedimenti adottabili, a livello nazionale o locale, per fronteggiare eventuali insorgenze di malattie infettive e diffuse.

È opportuno precisare che resta in vigore l'obbligo per i genitori di giustificare le assenze dei propri figli tramite l'utilizzo del portale Argo.

Saranno dunque i genitori a dover specificare la motivazione delle assenze, indicando di volta in volta motivi di salute, famigliari o diversi. Il docente dovrà verificare che la giustificativa pervenga entro 24 ore dall'assenza, come detto, in formato digitale tramite la piattaforma Argo. Resta inteso che, nel conteggio delle differenti tipologie di assenza, i docenti si atterrano alle dichiarazioni rilasciate dai genitori nel documento giustificativo. Si ricorda che nei segmenti formativi della scuola dell'obbligo il presupposto fondamentale per l'ammissione alla classe successiva è la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale (DPR 122/2009), fatte salve le deroghe previste dal Collegio docenti. L'anno scolastico può essere valido solo se si frequenta per almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato, pena l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva (ad esclusione delle deroghe previste da apposita delibera).

- Il coordinatore di classe, a seguito di opportune verifiche, è tenuto ad avvisare i genitori
- Le assenze per astensioni collettive dalle lezioni dovranno essere sempre giustificate.
- I docenti della 1^a ora dovranno verificare l'avvenuta giustificativa dei genitori sul R.E.

Art.6 – Regole di Comportamento degli Alunni

È necessario che gli alunni seguano alcune regole-base di comportamento per assicurare la civile convivenza e il corretto funzionamento della vita scolastica. Dovranno pertanto evitare atteggiamenti troppo esuberanti, che talvolta possono degenerare e causare gravi conseguenze. Inoltre i rapporti tra loro e con gli operatori della scuola dovranno essere improntati al rispetto, al dialogo, alla socievolezza, alla cordialità.

In particolare gli alunni:

- eviteranno richieste di uscita dalla classe, spesso non necessarie. Eviteranno, in particolare, di chiedere di recarsi ai servizi igienici durante la 1^a ora o dopo le ore 13.00, se non nei casi di effettiva necessità;
- per motivi gravi, di salute o altro, gli alunni non solo ne informeranno il docente di classe, ma anche il Collaboratore del D.S., che provvederà a chiamare i genitori dell'alunno per tenerli al corrente e chiedere loro eventualmente di recarsi a scuola, per prelevarli in anticipo rispetto all'orario di uscita. Il permesso verrà annotato dal docente presente sul registro di classe al momento effettivo dell'uscita;
- eviteranno di sostare nei corridoi, specialmente durante il cambio delle ore di lezione in attesa

- degli insegnanti, per non disturbare i compagni di altre classi che stanno lavorando;
- eviteranno di lasciare l'aula sporca e in disordine al termine delle lezioni: ogni classe è dotata di appositi cestini per i rifiuti. Si ricorda che la scuola è patrimonio di tutti e da tutti deve essere tutelata;
- eviteranno un abbigliamento non consono all'ambiente scolastico e indecoroso (sono ammessi pantaloni al ginocchio; non sono ammessi pantaloni, gonne al di sopra del ginocchio, sdruciti, con strappi o bucatore, canottiere o similari, maglie corte e o scollate, infradito, ciabatte, zoccoli, indumenti che lascino vedere addome, petto o biancheria intima);
- eviteranno l'uso di un linguaggio scurrile e volgare sia in aula sia nei momenti d'intervallo;
- eviteranno di urlare ed impareranno a regolare il tono della loro voce;
- non useranno assolutamente in nessun caso violenza fisica;
- rispetteranno tutti gli operatori della scuola e i collaboratori scolastici incaricati della vigilanza nei corridoi o in sostituzione momentanea del docente assente;
- per le lezioni di Scienze Motorie o per recarsi nei laboratori gli alunni attenderanno il docente, con il quale scenderanno in palestra o negli spazi previsti e con il quale torneranno in classe.

Durante gli spostamenti:

- manterranno un comportamento corretto e civile;
- rispetteranno il Divieto di Fumo in qualsiasi zona dell'edificio, interna od esterna;
- rispetteranno il regolamento sull'utilizzo dei telefoni cellulari.

L'uso dei laboratori è consentito solo a fini didattici e in presenza del docente.

Art.7 – Assemblee

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le assemblee possono essere di classe o di istituto.

Per l'anno scolastico 2022-2023 la modalità di svolgimento delle Assemblee di Istituto potrà variare in relazione all'andamento della situazione epidemiologica legata al COVID-19.

Art.8 – Telefono Cellulari

Vista la direttiva del 15 marzo 2007 del Ministero dell'Istruzione prevede che "dall'elenco dei doveri generali enunciati dall'articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche:

- E' vietato l'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività per fini non didattici.
- Eventuali esigenze di comunicazione con il cellulare tra studenti e famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità, potranno essere soddisfatte mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa ovvero mediante autorizzazione del docente a richiesta preventiva di uso del telefono cellulare.
- Tenuto conto della tipologia del corso di studi e della presenza di attività laboratoriali all'interno del monte ore, a discrezione dell'insegnante può essere autorizzato l'uso di dispositivi
- Le violazioni al presente divieto dovranno essere annotate dal docente sul R.E. e rese visibili alle famiglie.
- Alla quarta segnalazione specifica di uso improprio del dispositivo è possibile irrogare

automaticamente una sanzione disciplinare al discente, prevedendo fino a tre giorni di sospensione senza obbligo di frequenza.

- Eventuali fotografie o riprese fatte con i video-telefonini a compagni e al personale docente e non docente, senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy, perseguibile quindi per legge.

Art.9 – Fumo

(L. 584/1975; Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995; L.3/2003; L. 128/2013) È tassativamente vietato fumare nei locali scolastici (corridoi, aule, bagni, ecc). Tale divieto riguarda indistintamente personale scolastico e alunni. Il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto, ad esempio i cortili, che sono di pertinenza degli istituti. E' vietato anche l'uso della sigaretta elettronica nei locali chiusi delle scuole e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche. In caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni previste dalla legge. I proventi derivanti dalla violazione del divieto di fumare saranno reinvestiti in attività formative di educazione alla salute.

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- dell'art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- del Decreto Legislativo 626/1994
- del Decreto Legislativo 81/2008
- dell'art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
- della L. 3/2003, art. 51 Tutela della salute dei non fumatori
- del D.L. 09/2013 n. 104, art. 4 Tutela della Salute nelle Scuole

Art. 9.1 – FINALITÀ

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al ben-essere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.

Art. 9.2 - LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali delle due sedi associate dell'IIS Hack e precisamente: atri, ingressi, corridoi, scale interne, scale antincendio, ascensori, aule, uffici, archivi, biblioteche,

laboratori, palestre, sale di lettura, sale per riunioni, auditorium, teatrino, bagni. Il divieto è esteso anche alle aree all'aperto che sono di pertinenza dell'istituto, in particolare sulle scalinate di accesso, nei cortili, nei parcheggi e nelle strutture sportive. In tali locali e aree esterne saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa delibera di approvazione, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza.

Art. 9.3 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL' APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuna delle due sedi, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando
- l'apposita modulistica
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato (Collaboratori di presidenza e responsabili di plesso) la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare

Art. 9.4 - SANZIONI E MULTE

Coloro che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati secondo il codice disciplinare di cui al Titolo II del "Regolamento d'Istituto". Inoltre, potrebbero essere sottoposti al pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall'art. 7L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'IIS è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato , come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria didattica sita in via Galdi n 26.

Art. 9.5 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

N.B. Le sanzioni avranno ricaduta anche sul voto di Condotta.

Art.10 – Uso delle fotocopiatrici

Per il rispetto dei diritti d'autore è assolutamente vietato, anche nei laboratori, fotocopiare i libri di testo. Da altri libri, in caso di necessità, e su richiesta scritta di un Docente, è possibile fotocopiare solo un numero molto limitato di pagine, tenuto conto anche dell'esigenze di risparmio energetico e di attenzione verso l'ambiente. A tal proposito si invita all'uso dei documenti in formato digitale. Gli alunni possono ottenere fotocopie solo su richiesta del Docente interessato.

Art.11 – Disciplina degli alunni

Il comportamento degli alunni si deve uniformare ai doveri stabiliti dal Regolamento.

Ogni eventuale violazione comporta una sanzione disciplinare. Tale sanzione ha finalità educative e mira ad indurre l'alunno alla riflessione sugli aspetti più significativi e preoccupanti dei fatti di cui si è reso responsabile, al fine di ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni, anche ricorrendo a prove documentali e a testimonianze.

a) Le mancanze ai doveri previsti dal presente Regolamento comportano sanzioni disciplinari che, tenuto conto della situazione personale dello studente, della recidività e/o gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti, possono andare dall'allontanamento dello studente dalla scuola (sospensione) fino all'obbligo di attività ispirate al principio della riparazione del danno (sanzioni), quali attività di volontariato all'interno o all'esterno della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, attività di ricerca, frequenza di specifici corsi su tematiche di rilevanza sociale o culturale, composizioni scritte. Le sanzioni possono essere alternative all'allontanamento dalla scuola previsto al presente punto a) o al successivo punto b), oppure accessorie alla sospensione.

b) In caso di infrazioni disciplinari gravi e/o reiterate derivanti dalla violazione dei doveri, di cui all'art.3 del D.P.R. n. 249/98, modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235, compresi quelli di cui al punto a), o che provochino turbative continue all'ambiente della classe, della scuola o degli studenti, oppure riguardanti il rispetto e l'onore degli operatori della scuola, si infligge la sanzione dell'allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni. Durante questo periodo è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

c) Le sanzioni di cui ai punti a) e b) sono inflitte dal Consiglio di classe nella composizione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora facciano parte dell'Organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga (art. 4).

d) Per mancanze disciplinari molto gravi e reiterate, che offendono e ledono la dignità, l'immagine e la moralità dell'Istituzione scolastica, per infrazioni, che provochino danni morali, psico-fisici, economici e materiali alla scuola e a tutte le componenti della comunità scolastica (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), o che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) e che possono configurare un fatto previsto dalla legge come reato, sarà adottato dal Consiglio d'Istituto, su parere del Consiglio di classe, il provvedimento dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni (art. 4) fino all'allontanamento dalla scuola a tempo indeterminato, durante il quale sarà valutata, insieme alla famiglia e agli operatori del servizio sociale, la soluzione più idonea del problema.

Tale provvedimento è preso dal Consiglio d'Istituto, su parere e relazione obbligatori e non vincolanti del Consiglio di classe. Sarà cura del Consiglio evitare che l'applicazione della sanzione

dell'allontanamento della scuola per un periodo superiore ai quindici giorni escluda automaticamente (per il superamento del numero di assenze consentite) la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. Sarà cura della famiglia dello studente tenere i rapporti con il docente coordinatore del Consiglio di classe durante il periodo di allontanamento per prepararlo al suo rientro. Nei casi più gravi, lo studente, allontanato fino al termine delle lezioni, può essere escluso dallo scrutinio finale oppure non ammesso agli Esami di Stato conclusivi del corso di studi. (art. 4).

Le sanzioni disciplinari sono adottate dopo aver ascoltato e aver valutato eventuali documentazioni e/o testimonianze utili per l'accertamento dei fatti. L'allontanamento dalla scuola può essere commutato, qualora ne ricorrano le condizioni, in attività alternative di riparazione del danno e/o dell'offesa arrecata. Ogni decisione che comporti l'applicazione di una sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata. Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari si applicano le disposizioni previste dall'art. 3 L. 241/1990.

Contro le sanzioni disciplinari di cui ai punti b) e c) è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione al Comitato di garanzia, organo interno alla scuola. Per i ricorsi di cui alle lettere b), c), si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 5 del D.L. n. 297/1994, e all'art.5 del D.P.R. n. 235/2007. L'impugnazione non sospende l'esecutività della sanzione.

In caso di trasferimento dell'alunno presso un altro Istituto scolastico prima della conclusione del procedimento disciplinare, questo segue il suo corso. All'atto della trasmissione del fascicolo personale dell'alunno alla nuova scuola, dovranno essere inviati anche i documenti riguardanti le sanzioni comminate, a meno che queste non contengano dati sensibili di altre persone. In questo caso si può ricorrere agli omissis.

Art. – 12 Comitato di garanzia

All'interno della scuola è istituito il Comitato di garanzia, organo competente a esaminare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari, il quale dovrà decidere nei dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso (DPR 235/2007, art. 5). Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.

I compiti e i poteri del Comitato sono i seguenti:

- verificare l'osservanza della procedura stabilita dal Regolamento d'Istituto per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, e rinviare, eventualmente, il provvedimento all'organo collegiale competente per la revisione;
- accogliere i ricorsi degli studenti e valutare il merito del provvedimento in relazione ai fatti contestati e alle argomentazioni fornite dallo studente sottoposto a sanzione;
- decidere l'esito del ricorso, dopo averne considerato tutti gli elementi, nel senso dell'annullamento e/o della revisione del provvedimento, o di rigetto del ricorso;
- esaminare le istanze degli studenti o di chiunque vi abbia interesse e decidere sui conflitti
- relativi all'applicazione del Regolamento (art. 5);
- esprimere il parere vincolante preventivo alle decisioni del Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica sui reclami contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenuti nel Regolamento di Istituto (art. 5).

Il Comitato di garanzia è composto da 4 membri: il Dirigente Scolastico, che lo presiede, o un suo delegato, un docente, designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori nell'ambito delle rispettive assemblee. Ciascuna

designazione deve prevedere l'eventuale surrogante, che fungerà da supplente.

Le deliberazioni del Comitato sono valide solo se sono presenti tutti i membri.

In caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore), interverranno i membri supplenti.

E' possibile esporre reclamo entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito all'organo di garanzia regionale di cui all'art 5 del DPR 235/2007.

Art. – 13 Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento è regolata dall'articolo 2 della legge 169/2008.

La valutazione del comportamento degli alunni:

- è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
- è attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, che, in sede di scrutinio intermedio e finale, valuta il comportamento degli allievi durante l'intero periodo di permanenza nella sede scolastica, con riferimento anche agli interventi e alle attività di carattere educativo, realizzate al di fuori di essa.
- scaturisce dall'insieme dei comportamenti posti in essere dall'alunno durante il corso dell'anno e non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico, tenendo, in debita evidenza e considerazione, i progressi e i miglioramenti realizzati dall'alunno.
- concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti nelle diverse discipline, alla valutazione complessiva dello studente.
- concorre, inoltre, insieme al voto delle discipline curriculari, alla determinazione dei crediti scolastici, di cui alla Tab. A del D.M. 99/2009, modificata dalla tabella allegata al D. Lgs. 62/2017.
- non ha funzione sanzionatoria, ma formativa, in quanto considera atteggiamenti, correttezza, coerenza nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri e modalità circa la partecipazione alla vita di classe per l'intero arco temporale del periodo scolastico considerato.

Il D.M. n. 5 del 16/1/2009 (Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento) afferma:

- la valutazione del comportamento degli studenti risponde, tra le altre finalità, anche a quella di dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10 (art. 1, c. 1).
- la valutazione del comportamento – espressa, se necessario, anche a maggioranza – in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe, corrispondente ad una votazione inferiore a sei decimi, comporta la NON AMMISSIONE automatica dell'allievo al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi, indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio (art. 2, c. 3).
- una valutazione di insufficienza del comportamento, tenendo conto del particolare rilievo, che assume nel contesto della carriera scolastica, richiede che venga sempre adeguatamente motivata e verbalizzata sia in sede di svolgimento delle sedute dei Consigli di classe ordinari e straordinari, sia, soprattutto, in sede di scrutinio intermedio e finale (art. 4, c. 3).

Il Collegio dei Docenti, pertanto, in attuazione del suindicato disposto normativo e al fine di garantire uniformità nelle decisioni, indica ai Consigli di classe, nell'attribuzione del voto di

condotta, i seguenti indicatori:

- rispetto dei doveri scolastici
- rispetto delle strutture dell'Istituto
- rispetto del Regolamento d'Istituto
- rispetto delle regole della normale convivenza civile.

La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, che, in base allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/98, modificato dal D.P.R. 235/07 e chiarito dalla nota prot. N. 3602/PO del 31/7/2008) e al Regolamento d'Istituto, prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari, comportanti l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni ("reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana – es.: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, intolleranza razziale, episodi di bullismo o che determinino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone – es.: incendio, allagamento art. 4 commi 9/9bis/9ter dello Statuto).

L'attribuzione di una votazione insufficiente, in sede di scrutinio finale presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

- nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari sopra citate;
- dopo l'irrogazione della prevista sanzione (allontanamento superiore a quindici giorni), non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione

Griglia Criteri di attribuzione del voto di comportamento

INDICATORI	DESCRITTORI	PUNTI
CONDOTTA	Comportamento rispettoso e irreprensibile; Elevato senso civico e atteggiamento prosociale. Utilizzo corretto di strutture e sussidi didattici Attenzione al patrimonio scolastico ed altrui.	5
	Comportamento rispettoso quasi sempre irreprensibile; Buona competenza sociale e senso civico. Corretto utilizzo delle strutture e sussidi, al di là di lievi distrazioni che non arrecano danni al patrimonio scolastico ed altrui.	4
	Comportamento generalmente rispettoso; Relazioni adeguate con gli altri, rara necessità di richiamo al corretto utilizzo di strutture e sussidi.	3
	Comportamento generalmente accettabile: Talvolta necessita di richiami verbali per l'eccessiva vivacità. Assunzione di comportamenti superficiali ma senza effettive conseguenze dannose.	2

	Comportamento poco rispettoso e a volte superficiale. Si infrangono disposizioni organizzative e di sicurezza. Non c'è cura di strutture e sussidi. Si registrano recidive nei comportamenti dannosi.	1/0
PARTECIPAZIONE	Vivo interesse e partecipazione trainante alla vita scolastica in tutti i suoi aspetti.	5
	Motivato interesse e partecipazione costruttiva alla vita scolastica in tutti i suoi aspetti.	4
	Adeguate interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica	3
	Limitato e/o selettivo interesse per la/e disciplina/e; presenza in classe non sempre costruttiva o per passività o per esuberanza non controllata.	2
	Non partecipa all'attività scolastica, rivelando scarsa attenzione e modesto interesse per gli argomenti proposti.	1/0

FREQUENZA E PUNTUALITA'	Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli orari di ingresso e uscita. (≤ 30 ore di assenza per quadrimestre al Liceo) (≤ 38 ore di assenza per quadrimestre all'ITT) (meno di 4 ingressi alla seconda ora e/o uscite anticipate per quadrimestre)	5
	Frequenza assidua delle lezioni e rispetto quasi totale degli orari di ingresso e uscita o si assenta per motivi familiari o personali gravi. ($30 < x \leq 40$ ore di assenza per quadrimestre al Liceo) ($38 < x \leq 48$ ore di assenza per quadrimestre all'ITT). (4 ingressi alla seconda ora e/o uscite anticipate per quadrimestre)	4
	Sufficiente regolarità nella frequenza delle lezioni ma non totale rispetto degli orari di ingresso e uscita. ($40 < x \leq 50$ ore di assenza per quadrimestre al Liceo) ($48 < x \leq 59$ ore di assenza per quadrimestre all'ITT). (5 ingressi alla seconda ora e/o uscite anticipate per quadrimestre)	3
	La frequenza non è sempre continua ed è caratterizzata da frequenti ritardi o uscite anticipate. ($50 < x \leq 60$ ore di assenza per quadrimestre al Liceo) ($59 < x \leq 70$ ore di assenza per quadrimestre all'ITT) (6 ingressi alla seconda ora e/o uscite anticipate per quadrimestre)	2
	Frequenza molto discontinua delle lezioni e non rispetto degli orari di ingresso e uscita. ($x > 60$ ore di assenza per quadrimestre al Liceo) ($x > 70$ ore di assenza per quadrimestre all'ITT) (7 ingressi alla seconda ora e/o uscite anticipate per quadrimestre)	1/0

	quadrimestre)	
NOTE DISCIPLINARI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare o infrazioni al Regolamento di Istituto.	5
	Ha subito qualche richiamo verbale con relativa annotazione su R.E. visibile alla famiglia.	4
	Ha subito diversi richiami verbali e 1-2 note disciplinari annotate nel registro di classe nell'arco di ciascun quadrimestre.	3
	Ha subito diversi richiami verbali ed un numero di note disciplinari scritte nel registro di classe pari a 3-4 nell'arco di ciascun quadrimestre e/o un eventuale provvedimento di sospensione fino a 2 gg. Fa registrare apprezzabili e concreti ravvedimenti che evidenziano un miglioramento nelle relazioni e nel senso di responsabilità dopo il percorso educativo attivato dal C d C (art. 4 D.M. 5 /2009).	2
	Ha numerose note disciplinari (> 4) scritte nel registro di classe e/o uno o più provvedimento di sospensione > 2 gg. Si registra assenza di apprezzabili e concreti ravvedimenti che evidenzino un miglioramento nelle relazioni e nel senso di responsabilità nonostante il percorso educativo attivato dal C d C in caso di sanzione disciplinare che prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica o altra forma di sanzione alternativa (art. 4 D.M. 5/2009).	1

Per lo scrutinio intermedio e finale:

da 19 a 20 si attribuirà il voto di condotta 10;

da 17 a 18 si attribuirà il voto di condotta 9;

da 15 a 16 si attribuirà il voto di condotta 8;

da 13 a 14 si attribuirà il voto di condotta 7;

inferiore a 12 si attribuirà il voto di condotta 6.

Non si assegna la sufficienza se si verificano le seguenti condizioni :

- Recidivo in gravi infrazioni.
- Riporta sanzioni con allontanamento dalla comunità scolastica.
- Ha comportamenti violenti o aggressivi.

Riferimenti normativi:

VISTO il DPR n.249 del 24.06.1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.

VISTO il DPR n.275 dell’ 8.03. 1999 “Regolamento dell’Autonomia”

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “ Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”

VISTO il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”

VISTO il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo per la prevenzione del bullismo”

VISTO il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari”

VISTO il D.L. n.137 del 1 settembre 2008 “Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università, con particolare riferimento all’art 2. Valutazione del comportamento degli studenti”

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”

VISTA la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”